



# COMUNE DI BELLIZZI

Provincia di Salerno

ORDINANZA SINDACALE

n. 24 del 25/09/2020

EMERGENZA COVID 19: ORDINANZA PER ATTIVITÀ SPORTIVE SUL  
TERRITORIO COMUNALE



**ORDINANZA N. 24 del 25/09/2020**

**IL SINDACO**

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2020 "Modifiche al Dpcm 17 maggio 2020";

Viste le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania n.44 del 04/05/2020 e n.48 del 17/05/2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n.51 del 24/05/2020;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n.59 del 06/07/2020;

Richiamate le delibere di Giunta Comunale n. 94 del 15/09/2020 e n. 64 del 06/07/2020;

Atteso che con Delibera del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020 è stato prorogato, fino al 15 ottobre 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTI gli articoli 50 comma 5 e 54 comma 4 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale;

Visto l'art. 50 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267

**ORDINA**

A tutte le associazioni, società e gruppi sportivi di esercitare le proprie attività nel pieno rispetto e nella stretta osservanza delle misure precauzionali previste dai protocolli di sicurezza nazionali, regionali e locali atti a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Che ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 del decreto legge n. 33/2020, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente provvedimento e dei documenti allo stesso allegati sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 (pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000). Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni;

Che l'efficacia della presente ordinanza resta valida fino alla cessazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**DISPONE**

Che Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e va pubblicato in data odierna all'Albo Pretorio del Comune di Bellizzi e sul sito web istituzionale.

Il Servizio Polizia Municipale è incaricato di vigilare sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza.

La presente ordinanza viene altresì trasmessa:

- al Prefetto;
- al Segretario Generale;
- al Comando Stazione Carabinieri di Bellizzi;

Dalla residenza municipale li 25/09/2020

IL SINDACO

f.to Domenico VOLPE